

Pongo a partito questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 1 della Commissione e del Governo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua dovuto in base a leggi anteriori, le spese per l'esercizio del culto e ufficiatura delle chiese non sono deducibili nemmeno per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Potrà essere concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso nei casi e nella misura previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191; salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo.

REBAUDENGO. Ho chiesto di parlare per fare una semplice dichiarazione. Prevedendo che l'emendamento proposto dall'onorevole Chimirri su questo articolo, al quale mi ritenni onorato di apporre la mia firma del pari che a quello proposto sull'articolo 1°, verrà come il precedente respinto, così chieggo alla Camera la facoltà di spiegare brevissimamente il voto favorevole, che ciò nonostante darò a questo disegno di legge.

A ciò sono mosso da due ordini di considerazioni.

Come risulta in modo evidente dalla lucida relazione della Commissione, trattasi di un disegno di carattere eminentemente politico, ed io non posso a meno di votare una proposta di natura politica presentata da un Ministero, in cui ho piena fiducia.

Inoltre con questo disegno di legge si viene finalmente ad elevare alla cifra di 1000 lire la congrua parrocchiale, dandosi così esecuzione ad una promessa da lungo tempo e le tante volte fatta dal nostro legislatore, ed io non mi sento di assumere la responsabilità di ritardare, sia pure per poco, l'approvazione di un siffatto provvedimento, che a mio sommo parere, è reclamato da ragioni imperiose di giustizia, di decoro e di pubblica convenienza.

Non posso per altro non deplorare che in questo disegno di legge alla disposizione buona contenuta nell'articolo 1 si siano aggiunte altre disposizioni, le quali, sebbene sieno state ispirate dalle migliori intenzioni, dall'intendimento cioè (come è spiegato nella relazione) di evitare, nell'interesse stesso dei parroci, litigi che a norma delle vigenti leggi potrebbero poi risolversi in loro danno, per altro hanno prodotto su parecchi di noi, e forse anche di più fuori

di qui, l'impressione che con esse invece si tenda a peggiorare l'attuale stato giuridico di cose a riguardo di coloro appunto, che con questo disegno di legge si ha in mira di favorire.

E particolarmente deploro la disposizione contenuta nell'articolo 4... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Di questo parlerà all'articolo 4.

REBAUDENGO. Come dissi, intendo fare una semplice dichiarazione di voto sul complesso della legge: prego l'onorevole presidente di lasciarmi continuare.

Deploro adunque la disposizione dell'articolo 4 e voterò contro di essa, venendo per suo effetto definitivamente soppressi oneri di culto costituiti nel passato da uomini pii per i bisogni religiosi delle popolazioni.

Parlando francamente, se questo disegno non si presentasse (mi si perdoni il termine inquinato dalle disposizioni, da me testè lamentate, lo voterei con entusiasmo: lo voterei con minore rincrescimento, di minore mala voglia se la Camera facesse buon viso agli emendamenti dell'onorevole Chimirri; ma in ogni caso gli darò voto favorevole, tenendo conto della parte buona, che contiene, e facendogli l'augurio che si avveri presto la speranza, epressa nella chiara e dotta relazione dell'onorevole Maurigi, che non sia questo l'ultimo provvedimento, che il Parlamento italiano sancirà vantaggio di una modesta quanto, a mio giudizio, molto benemerita classe di cittadini, vantaggio cioè dei parroci meno dotati, con degni dell'amoroso e illuminato appoggio dello Stato.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Questo articolo 2 stabilisce che nella liquidazione dei supplementi di congrue dovute in base a leggi anteriori a quella del primo luglio 1899 le spese per l'esercizio del culto non sieno deducibili. Ma poi vi si soggiunge, che potesse essere concesso per detto periodo di tempo l'annuo compenso che è assicurato a tenore dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, colle modalità e nelle condizioni ivi segnate.

Ora io, come già dissi accogliendo la proposta fatta dall'onorevole Chimirri nell'ultima seduta, che cioè anche per le liquidazioni di congrue antecedenti al 1899, venisse assegnato il compenso del 15 per cento ai parroci, asserisco che invece che potestativa diventi obbligatoria la disposizione, del secondo comma dell'articolo.

Così, invece che *potrà*, si dirà: *sarà concesso per detto periodo di tempo un annuo compen-*